



Sentenza n. 10/2024

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE PUGLIA

composta dai seguenti magistrati:

dott. Pasquale DADDABBO Presidente

dott.ssa Rossana DE CORATO Consigliere, relatore

dott. Andrea MAZZIERI Primo Referendario

ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

nel giudizio di responsabilità iscritto al n. **37250** del registro di segreteria,

promosso dal Procuratore regionale nei confronti di **PERRUGGINO Michele**

Antonio Rosario, nato a Foggia il 13 novembre 1951, ed ivi residente alla via

Giacomo Matteotti, n. 75 (c.f. PRRMHL51S13D643B), rappresentato e difeso

dall'avv. Carlo Marseglia, presso il cui studio elettivamente domiciliato

all'indirizzo PEC: marseglia.carlo@avvocatifoggia.legalmail.it.

Esaminati gli atti e i documenti tutti di causa;

Uditi, nella pubblica udienza del 28 settembre 2023 - relatore il Consigliere

Rossana De Corato e Segretario del Collegio il dott. Francesco Gisotti - il

Pubblico ministero, nella persona del Sostituto Procuratore Generale Lucia

Minervini, e l'avv. Carlo Marseglia per il convenuto;

Ritenuto in

FATTO

Con atto di citazione depositato in segreteria in data 15 dicembre 2022, il

Procuratore regionale ha convenuto in giudizio dinanzi a questa Sezione

	giurisdizionale Perruggino Michele per sentirsi condannare al pagamento, in	
	favore del Comune di Candela (FG), della somma complessiva di € 17.763,10	
	oltre accessori e spese di giudizio, per aver costui, nella qualità di	
	Responsabile del Settore Economico-Finanziario del suindicato Comune,	
	indebitamente conferito - con Determinazione n. 38 del 21 dicembre 2015 e,	
	conseguente stipulazione del relativo contratto in data 24 dicembre 2015 (di	
	durata biennale) - al collaboratore esterno, Dott. Antonio Chinno, incarico per	
	lo svolgimento di attività in materia tributaria (ICI e IMU), determinando	
	<i>“...una sostanziale integrale esternalizzazione pluriennale delle funzioni</i>	
	<i>comunali in tema di ICI e IMU, non limitata ai soli immobili di categoria</i>	
	<i>D...”, attività che “...non richiedevano una particolare specializzazione...”</i> ,	
	ed espletabili <i>“...certamente ... dal personale comunale...”</i> .	
	Espone, in punto di fatto, il Procuratore regionale (e per la parte di cui qui ne	
	occupa), che:	
	- l’incarico oggetto della presente azione di danno era stato preceduto da altro	
	conferito al medesimo professionista (periodo 2012), <i>“...per attività di</i>	
	<i>supporto alla banca dati ICI ... riguardanti essenzialmente i soli immobili di</i>	
	<i>categoria D...”, poi prorogato per il 2013 “...in quanto il completamento</i>	
	<i>dell’attività richiesta era stato asseritamente rallentato dalla mancanza di</i>	
	<i>una banca dati ICI telematica aggiornata...”</i> (cfr. pagg. 2 e 3 dell’atto di	
	citazione);	
	- con Deliberazione G.C. n. 179 del 29 dicembre 2014, l’odierno convenuto	
	veniva autorizzato a procedere all’affidamento esterno (e previo esperimento	
	di procedura comparativa) di un incarico di collaborazione altamente	
	qualificato finalizzato alla formazione di una banca dati telematica aggiornata	

	riferita agli immobili di categoria A, B, C, alle aree edificabili, ai terreni	
	agricoli (“... da predisporre con il supporto e con il coordinamento di	
	professionista da individuare...”), nonché volto al completamento della	
	bonifica della banca dati per i fabbricati di categoria D, al controllo e alla	
	verifica dei versamenti eseguiti dai contribuenti funzionale alla conseguente	
	attività di accertamento tributario;	
	- con la medesima deliberazione la Giunta comunale aveva stabilito, in favore	
	del professionista da individuare, il corrispettivo di € 14.000 (oltre Cassa ed	
	IVA, come per legge) per il periodo di espletamento dell’incarico biennale	
	(2015-2016) da conferire;	
	- al suindicato provvedimento collegiale avevano fatto seguito le	
	Determinazioni n. 18/2015 e n. 38/2015 con le quali il Perruggino aveva	
	rispettivamente approvato l’avviso di selezione pubblica (con conseguente	
	impegno di spesa) e conferito l’incarico <i>de quo</i> al dott. Chinno, poi	
	formalizzato con contratto stipulato il successivo 24 dicembre 2015;	
	- con Determinazioni nn. 16/2017 e 4/2018, il convenuto aveva liquidato il	
	compenso di € 17.763,10, complessivamente dovuto al Chinno in esecuzione	
	del suddetto contratto.	
	Il danno contestato è, quindi, pari alle somme erogate al dott. Chinno a titolo	
	di corrispettivo fisso per l’attività di supporto fornita all’ufficio tributi del	
	Comune di Candela, nel biennio 2015-2016.	
	A sostegno della domanda, parte attrice deduce, essenzialmente, i principi	
	affermati dalla giurisprudenza di questa Corte nella materia del conferimento	
	degli incarichi a soggetti estranei alla Pubblica Amministrazione ai sensi	
	dell’art. 7, comma 6 del d.lgs. n. 165/2001, insistendo, in particolare:	
	3	

	- sulla necessità che la carenza e/o l'inidoneità del personale interno sia non solo affermata (come emerge dal provvedimento adottato dal convenuto), ma anche effettivamente dimostrata;	
	- sul rilievo che non deve trattarsi di esigenze di carattere ordinario, bensì di ordine eccezionale e limitate nel tempo, laddove, nel caso di specie, l'incarico al dott. Chinno si è protratto per quasi 10 anni (per quanto la contestazione al convenuto riguardi solo il biennio 2015/2016) e riguardi il disbrigo di ordinarie attività amministrative dell'ufficio tributi;	
	- sulla ricorrenza, nella fattispecie, di una spesa "...inutile..." e "...quantificata secondo parametri non illustrati..." e "...per compiti che potevano e dovevano essere espletati da personale interno, senza costi aggiuntivi per le casse dell'ente...".	
	Viene, inoltre, contestata l'inosservanza dell'obbligo di trasmissione alla Corte dei conti degli atti di affidamento d'incarichi e dei relativi atti di spesa, previsti rispettivamente dall'art.1, comma 11 della legge n. 311/2004 e dall'art. 1, comma 173 della legge n. 266/2005.	
	Il Procuratore regionale, infine, si sofferma sulle deduzioni difensive rassegnate dal convenuto in sede pre-processuale, pervenute a seguito della notifica dell'invito a dedurre, ritenendole tutte, con dovizia di argomenti, inidonee a superare i contestati profili di responsabilità.	
	Con atto depositato in data 30 marzo 2023 si è costituito in giudizio il convenuto con il patrocinio dell'avv. Carlo Marseglia eccependo, in via preliminare, la nullità dell'atto di citazione per violazione dell'art. 87, c.g.c. e sostenendo, nel merito, l'insussistenza della responsabilità risarcitoria per	

	difetto di nesso causale, nonché la infondatezza della pretesa attorea con	
	plurimi argomenti, di cui si dirà in parte motiva nei limiti in cui ciò si renderà	
	necessario ai fini del decidere.	
	All’odierna udienza, le parti hanno ribadito ed ulteriormente illustrato le	
	rispettive deduzioni, concludendo in conformità agli atti scritti e, in tale stato,	
	la causa è stata, quindi, riservata per la decisione.	
	Considerato in	
	DIRITTO	
	1.- Deve darsi carico, preliminarmente, il Collegio di esaminare l’eccezione	
	di nullità dell’atto di citazione sollevata dal convenuto, asseritamente fondata	
	sulla mancanza di corrispondenza tra i fatti di cui all’art. 86, comma 2, lett. e)	
	del c.g.c., e gli elementi essenziali del fatto per non aver tenuto in alcun conto,	
	il Procuratore regionale, le deduzioni del Perruggino acquisite sia in sede di	
	audizione personale, che negli atti scritti in fase pre-giudiziale; a supporto il	
	difensore del convenuto ha richiamato la sentenza di questa Sezione	
	giurisdizionale n. 1194/2013, riportandone testualmente alcuni passaggi.	
	La suindicata eccezione pregiudiziale si rivela destituita di giuridico	
	fondamento.	
	Invero, in disparte quanto pertinentemente evidenziato dal pubblico ministero	
	d’udienza circa le puntuali osservazioni contenute nelle pagg. 26 e ss. dell’atto	
	introduttivo, laddove si valorizzano sostanzialmente tutti i profili difensivi	
	emersi nel corso della fase pre-processuale a seguito dell’invito a dedurre,	
	evidenzia il Collegio che, sotto tale specifico profilo, il Codice di giustizia	
	contabile non prescrive alcun obbligo di puntuale motivazione in ordine al	
	mancato superamento dei singoli rilievi mossi in sede di invito a dedurre	
	5	

	(rilievi, peraltro, desumibili dallo stesso tenore letterale dell'atto introduttivo),	
	limitandosi, invero, a contemplare, a pena di nullità, esclusivamente l'obbligo	
	- nella fattispecie assolto - di simmetria rispetto ai fatti di diritto contestati in	
	sede istruttoria, fatti salvi gli ulteriori elementi di conoscenza acquisiti a	
	seguito delle deduzioni (art. 87 c.g.c.).	
	Per quanto - deve pure notarsi - secondo la consolidata giurisprudenza di	
	questa Corte, l'omesso o parziale esame nell'atto di citazione delle deduzioni	
	presentate dall'invitato non determina l'inammissibilità dello stesso, non	
	venendone inficiato il principio del contraddittorio che, all'opposto, si attua	
	pienamente ed esclusivamente nel corso del processo (cfr., fra le tante: sez. II	
	appello n. 157/2017, che ha riformato la sentenza di questa Sezione n.	
	1194/2013 citata dal convenuto).	
	2.- Passando al merito, osserva il Collegio che la fattispecie dannosa dedotta	
	in giudizio concerne il danno erariale che sarebbe derivato al Comune di	
	Candela in conseguenza dell'asserito illegittimo conferimento, da parte del	
	Rag. Michele Antonio Rosario Perruggino, Responsabile del Servizio	
	Economico-finanziario di detto Comune, dell'incarico professionale al dott.	
	Antonio Chinno avente ad oggetto <i>"...formazione di una banca dati</i>	
	<i>telematica aggiornata riferita agli immobili di categoria A, B, C, alle aree</i>	
	<i>edificabili ed ai terreni agricoli, al completamento della banca dati per i</i>	
	<i>fabbricati d categoria D..."</i> , formalizzato con contatto stipulato il 24	
	dicembre 2015, previa adozione delle Determinazioni n. 18/2015 e n. 38/2015	
	rispettivamente di indizione della procedura selettiva e d'individuazione del	
	suindicato professionista.	
	Riferisce l'attore pubblico, come già anticipato in parte narrativa, che tale	
	6	

	incarico era stato preceduto dalla Deliberazione di G.C. n. 179 del 29 dicembre	
	2014 (poi parzialmente integrata dalla Deliberazione di G.C. n. 90/2015), con	
	cui:	
	- si evidenziava che era necessario procedere al completamento della bonifica	
	della banca dati per i fabbricati di categoria D;	
	- si ravvisava la necessità di dover provvedere alla formazione di una banca	
	dati telematica aggiornata per gli immobili delle altre categorie (A, B e C) e	
	dei terreni agricoli in quanto per quest’ultimi era intervenuta la novella	
	legislativa recata dalla L. n. 190/2015 che ne aveva previsto innovativamente	
	la tassazione;	
	- si autorizzava, all’uopo, il Perruggino ad individuare un professionista	
	esterno, previo esperimento della relativa procedura comparativa;	
	- si fissava la durata dell’incarico in due anni;	
	- si quantificava il compenso in complessivi € 14.000 (oltre oneri di legge);	
	- si definiva la ripartizione in rate di uguale importo, ai fini dell’imputazione	
	del corrispettivo nei relativi esercizi finanziari di riferimento.	
	Il Requirente, richiamando numerosi precedenti giurisprudenziali nella	
	soggetta materia, contesta, in particolar modo ed in estrema sintesi, al	
	convenuto di aver violato, con grave colpa, la disciplina contenuta nell’art. 7,	
	comma 6 del d.lgs. n. 165/2000 nella parte in cui:	
	- l’incarico non aveva ad oggetto “...attività eccezionali...”, bensì	
	“...ordinarie...”, che “...devono essere sempre svolte necessariamente da	
	personale interno...”, così configurandosi quale “...modo surrettizio per	
	procedere all’allargamento dell’organico dell’Ente...” (cfr. pagg.14 e 22	
	dell’atto di citazione);	
	7	

	- nell'atto con cui era stata indetta la soprarichiamata procedura selettiva per	
	il conferimento dell'incarico <i>de quo</i> , non era “...mai stata dimostrata (...) la	
	<i>mera affermazione della carenza di personale interno...</i> ” né, tantomeno, tale	
	affermazione, da considerarsi alla stregua di una “... <i>clausola di stile...</i> ”, era	
	mai stata “... <i>affiancata dall'indicazione delle ragioni per le quali la soluzione</i>	
	<i>dell'incarico esterno è stata preferita rispetto ad altre soluzioni</i>	
	<i>eventualmente praticabili ed economicamente meno dispendiose a parità di</i>	
	<i>prestazione...</i> ” (cfr. pagg. 21 e 23 dell'atto di citazione).	
	Ritiene il Collegio di non poter condividere le considerazioni svolte dal	
	Procuratore regionale in relazione ad entrambi i su riferiti profili di	
	contestazione.	
	Ed invero - pur volendosi prescindere, per quanto si dirà <i>infra</i> ,	
	dall'imputabilità al convenuto della fattispecie dannosa all'esame per come	
	configurata nella prospettazione accusatoria - non ci si può esimere	
	dall'evidenziare, in primo luogo, che l'operata imputazione di responsabilità	
	non trova, ad avviso del Collegio, convincenti riscontri fattuali.	
	2.1- Emerge infatti chiaramente dagli atti che l'incarico conferito al dott.	
	Chinno per il periodo 2015/2016, dal quale sarebbe derivato il contestato	
	danno alle finanze del Comune di Candela, si profila come una vera e propria	
	collaborazione professionale connotata dalla prestazione di un servizio	
	specializzato e qualificato, che si è sostanziato, per un verso,	
	nell'implementazione, per la prima volta, di un'aggiornata banca dati IMU dei	
	fabbricati accatastabili in categoria A, B, C ecc. e, per l'altro, nell'attività di	
	completamento della bonifica della banca dati dei fabbricati di categoria D	
	(quest'ultima, già iniziata in esecuzione di un precedente incarico e valutato	
	8	

	dallo stesso requirente come “...astrattamente ... strumento legittimo per	
	espletare attività eccezionali...”, in considerazione dell’elevato tecnicismo	
	richiesto per la ricognizione di immobili di categoria D, prospettato dal	
	comune conferente).	
	Ad avviso del Collegio, risulta, in altri termini, evidente che l’incarico	
	conferito al dott. Chinno con determinazione n. 38/2015, qui in contestazione,	
	ben lungi dall’integrare “...un modo surrettizio per procedere	
	all’allargamento dell’organico dell’ente ...” (come sostenuto dal	
	Procuratore regionale alla pag. 22 dell’atto di citazione), rispondeva, invece,	
	all’esigenza avvertita, <i>in primis</i> , dall’organo esecutivo dell’ente (e, come si	
	avrà modo di dire in prosieguo, anche dallo stesso organo d’indirizzo e	
	controllo politico-amministrativo) di ricevere un adeguato e qualificato	
	supporto specializzato, prodromico all’attivazione di tutti i successivi	
	adempimenti accertativi e coattivi in materia tributaria, nell’assoluta	
	consapevolezza dell’insussistenza - nell’ambito della dotazione organica del	
	Comune - di professionalità tecnicamente preparate e in grado di svolgere, con	
	la necessaria competenza, tali peculiari incombenze specialistiche.	
	Ciò che trova, in effetti, riscontro negli atti incartati al fascicolo processuale,	
	ove si consideri: (i) il numero di posti previsti nella dotazione organica	
	effettivamente coperti (n. 1 dipendente addetto all’ufficio tributi); (ii) la	
	categoria di appartenenza dell’unico istruttore amministrativo preposto	
	all’ufficio <i>de quo</i> (cat. C); (iii) il titolo di studio da questi posseduto (diploma	
	magistrale); (iv) la contemporanea attribuzione di altro incarico al medesimo	
	impiegato (quale responsabile dell’ufficio personale), nonché l’assenza nel	
	Settore Economico-finanziario di un funzionario a tempo pieno di cat. D (il	

	Perruggino era incaricato a scavalco per solo 12 ore settimanali per l'intero settore economico-finanziario e per l'ufficio personale).	
	L'incarico è stato dunque espressamente ancorato all'esigenza, evidentemente <i>“temporanea”</i> (come, pure, specificato sia nella Deliberazione G.C n. 179/2014, che nella Deliberazione C.C. n. 15/2015), di garantire l'ottimale funzionamento dell'Ufficio tributi, non essendo questo <i>“...in grado di poter svolgere compiutamente l'attività di formazione, verifica e controllo della banca dati IMU riferita agli immobili di categorie A, B, C, alle aree edificabili ed ai terreni agricoli, oltre che di completamento della bonifica della banca dati per i fabbricati di categoria D, ed espleti la successiva attività di verifica e di controllo dei versamenti eseguiti dai contribuenti al fine di dare corso all'eventuale attività di accertamento...”</i> ed essendo stato verificato che l'attività affidata al dott. Chinno con precedente provvedimento riguardante i fabbricati di categoria D era stata rallentata <i>“... per la mancanza di una banca dati ICI telematica aggiornata ...”</i> (cfr. pagg. 2 e 3 della Deliberazione n. 179/2014).	
	Quanto al requisito della temporaneità, la Procura regionale sostiene, inoltre, che esso difetterebbe avendo il Comune di Candela fatto ricorso alle prestazioni del Chinno in modo reiterato <i>“...tanto da instaurare con lo stesso un rapporto che è durato, quasi ininterrottamente quantomeno circa 10 anni...”</i> , all'uopo facendo riferimento a due ulteriori incarichi conferiti al medesimo professionista: uno precedente (nel 2012, poi rinnovato nel 2013) e uno successivo (nel 2019 e non ancora liquidato) a quello oggetto di contestazione.	
	Al riguardo, osserva il Collegio che trattasi, tuttavia, di incarichi solo	
	10	

	parzialmente coincidenti con quello ritenuto foriero di danno erariale,	
	riguardando essi - come riconosciuto dallo stesso requirente - attività	
	funzionale alla ricognizione della banca dati dei soli immobili di categoria D	
	(attesa la dichiarata tecnicità e la peculiarità di tali cespiti) e non già, dunque,	
	la formazione della banca dati per gli immobili di cat. A, B, C, delle aree	
	edificabili e dei terreni agricoli, attività questa che, in effetti, non risulta essere	
	mai stata - né precedentemente, né successivamente al 2015 - esternalizzata,	
	né, tanto meno, (e a maggior ragione) oggetto di incarico al dott. Chinno.	
	Reputa, in ogni caso, il Collegio che la configurabilità dell'incarico <i>de quo</i>	
	quale collaborazione specialistica esclusivamente diretta alla creazione <i>ex</i>	
	<i>novo</i> di un'unica banca dati aggiornata e necessariamente completa di tutti i	
	cespiti gravati da IMU (quindi - si ripete - oltre che funzionale al	
	completamento dei dati concernenti gli immobili di cat. D, finalizzata alla	
	realizzazione di un sistema informatico gestionale anche dei fabbricati di	
	diversa categoria, delle aree edificabili e dei terreni agricoli divenuti tassabili	
	a decorrere solo dal 2015 ex art. 1 commi 692 e ss. della Legge n. 190/2014)	
	e non già, dunque - come sostenuto dal requirente - quale contratto che ha	
	realizzato una “...sostanziale integrale esternalizzazione pluriennale delle	
	<i>funzioni comunali in tema ICI e IMU...</i> ”, trovi conferma sia nella sua limitata	
	durata (di soli 2 anni), sia nella non eccessività del complessivo compenso	
	riconosciuto al dott. Chinno (€ 14.000, per l'intero periodo), certamente non	
	comparabile con le altre ed alternative modalità organizzative suggerite	
	dall'attore pubblico.	
	E ciò, pur non volendosi considerare, più a monte, che la censura concernente	
	il mancato ricorso a soluzioni diverse dall'incarico di cui all' art. 7, comma 6	

	del d.lgs. n. 165/2001, “...eventualmente praticabili ed economicamente meno	
	dispendiose a parità di prestazione (es. assunzioni a tempo determinato previo	
	concorso pubblico, convenzione con altro Ente locale, ecc.)... ” (che, in effetti,	
	sarebbe dovuta essere rivolta, semmai, alla Giunta comunale, piuttosto che al	
	Perruggino), oltre che palesarsi al limite di un inammissibile sindacato nel	
	merito di una scelta discrezionale dell’Amministrazione, risulta sfornita, in	
	ogni caso, di qualsivoglia elemento di prova circa la praticabilità in concreto	
	delle soluzioni alternative prospettate esemplificativamente per ciò che	
	concerne l’insussistenza di limiti assunzionali, l’esistenza di personale	
	qualificato e disponibile presso altra amministrazione locale, nonché in ordine	
	alla minore dispendiosità.	
	A tale stesso riguardo, non può, d’altra parte, omettersi di tener conto di	
	quanto osservato dalla giurisprudenza di appello in una fattispecie di danno	
	sovrapponibile a quella dedotta nell’odierno giudizio, laddove è stato statuito	
	che “...L’alternativa non si pone, infatti, tra il ricorso a contratti di lavoro	
	subordinato, a tempo determinato o indeterminato, e il conferimento di	
	incarichi in via interinale e provvisoria, quanto piuttosto tra questi ultimi e la	
	possibilità di sfruttare le risorse già esistenti in vista degli obiettivi da	
	realizzare...” indicandosi contestualmente i criteri cui attenersi per il riparto	
	dell’onere probatorio (cfr. 2 ^a Sez. d’Appello, Sent. n. 270/2022).	
	Orbene, pur volendosi ritenere, in conformità a siffatti criteri di riparto, che il	
	Procuratore, abbia ottemperato al suo onere di dimostrare “...mediante la	
	produzione di tabelle o elencazione di dipendenti in servizio ... ” che l’organico	
	dell’ente comprendeva figure, in astratto, idonee a eseguire i compiti	
	ordinariamente ad esso affidati, emerge, d’altro canto, dagli atti, che l’Ente	

	(così come il convenuto che a tali stessi atti si è espressamente riportato nelle	
	sue deduzioni difensive) ha adeguatamente assolto, per sua parte, all'onere	
	probatorio a suo carico.	
	Ed infatti, il Comune di Candela ha pertinentemente dato contezza di non	
	essere “...dotato, sia in termini quantitativi che qualitativi, di risorse umane	
	sufficienti all'espletamento del servizio di cui all'oggetto (...) che, in	
	particolare l'ufficio Tributi è retto da un solo Istruttore a tempo pieno, che è	
	contestualmente responsabile anche della gestione giuridica ed economica	
	del personale, Istruttore coordinato dal Responsabile del Settore	
	Economico/Finanziario, dipendente a scavalco (...) per n. 12 ore settimanali	
	presso questo Comune dove svolge anche la funzione di Responsabile del	
	Settore Affari Generali...” (cfr. pag. 3 della Deliberazione di G.C. n.179/2014	
	e pag. 2 della Determinazione n. 18/2015, nella parte in cui trascrive i	
	medesimi passaggi del suindicato atto deliberativo).	
	Risultano, pertanto, correttamente rispettati i richiesti parametri di “...verifica	
	preliminare sulla disponibilità interna di personale...” e di “...ricognizione	
	preliminare all'esito della quale deve risultare l'impossibilità oggettiva di	
	fronteggiare la situazione di carattere straordinario...”, nonché regolarmente	
	adempito l'onere di dare conto “...di detta impossibilità...” nei relativi atti	
	di conferimento dell'incarico che qui ne occupa (cfr. 2^ Sez. d'Appello, sent.	
	n. 270/2022 e n. 646/2022).	
	E ciò, in disparte il rilievo che qualsiasi valutazione ed intervento decisionale	
	sulla determinazione e quantificazione della dotazione organica dell'Ente	
	esulava completamente dalle competenze del Perruggino, essendo queste	
	incardinate per legge in capo al Consiglio e alla Giunta dell'Ente, che le	

	esercitano nell'alveo delle rispettive attribuzioni.	
	Né può attribuirsi significatività alla considerazione - particolarmente	
	valorizzata dal requirente per dimostrare l'effettiva sussistenza di personale	
	interno in grado di procedere individualmente ed in totale indipendenza	
	all'implementazione della banca dati oggetto dell'incarico contestato -	
	secondo cui poteva/doveva pretendersi dall'istruttore di cat. C, preposto	
	all'Ufficio tributi, <i>"...di continuare a svolgere in autonomia le attività in</i>	
	<i>materia tributaria..."</i> , in quanto costui <i>"...anche a voler ammettere il</i>	
	<i>contenuto specialistico e la complessità della materia avrebbe potuto e dovuto</i>	
	<i>semplicemente proseguire l'attività già impostata dal dott. Chinno negli anni</i>	
	<i>precedenti a seguito del precedente incarico..."</i> (cfr. pagg. 15 e 22 dell'atto	
	di citazione).	
	Al riguardo, non può esimersi il Collegio dal rilevare che, in tal guisa, il	
	Procuratore regionale, contrariamente alle chiare risultanze degli atti, finisce	
	per attribuire alla prestazione resa dal dott. Chinno, in esecuzione del	
	precedente incarico, (non ritenuto foriero di danno erariale) un contenuto	
	assimilabile ad un'attività di formazione professionale, del tutto estraneo,	
	invece, al suo precipuo oggetto.	
	2.2.- Neanche condivisibile si appalesa, a giudizio del Collegio,	
	l'impostazione accusatoria laddove imputa in capo al Perruggino, nella sua	
	qualità di responsabile del Servizio Economico-finanziario del Comune di	
	Candela, una condotta gravemente colposa per il danno (ancorché del tutto	
	indimostrato, per quanto sopra detto) conseguente al conferimento	
	asseritamente illecito dell'incarico professionale <i>de quo</i> .	
	Reputa il Collegio, alla luce degli atti incartati al fascicolo processuale, che,	
	14	

	pur volendosi ipotizzare, per un momento, la ricorrenza nel caso di specie di	
	tutti gli elementi costitutivi dell'illecito contabile e, quindi, anche di quello	
	soggettivo della colpa grave, questa certamente non può ascriversi all'odierno	
	convenuto.	
	Non par dubbio, invero, che l'impellente ed irrinunciabile necessità di	
	provvedere "...al completamento della bonifica della banca dati per i	
	fabbricati di categoria D (...) anche alla luce della specificità della materia,	
	dove vi sono intrecci di natura fiscale e catastale (...) alla formazione di una	
	banca dati IMU telematica aggiornata per tutti gli immobili, (...) di assicurare	
	un supporto alla formazione di eventuali avvisi di accertamento che ne	
	conseguiranno (...) di avvalersi di un professionista esperto nel settore che	
	(...) supporti e coordini l'Ufficio Tributi..." era stata chiaramente ed	
	inequivocabilmente manifestata dall'organo esecutivo in occasione	
	dell'approvazione della Deliberazione G.C. n. 179/2014 (cfr. pagg. 2 e ss.), il	
	quale, con tale stesso provvedimento, aveva <u>deciso</u> e <u>disposto</u> il conferimento	
	dell'incarico a un professionista esterno, all'uopo <u>determinando</u> e	
	<u>regolamentando</u> contestualmente: (i) l'oggetto dell'incarico; (ii) la modalità	
	di affidamento; (iii) la durata; (iv) il compenso; (v) la decorrenza (poi	
	modificata con successiva Deliberazione di G.C. n. 90/2015); (vi) la	
	tempistica del pagamento del corrispettivo.	
	Con il medesimo atto si autorizzava, inoltre, il convenuto, quale	
	"...Responsabile del 3° Settore Economico/Finanziario, a procedere	
	all'affidamento all'esterno, a mezzo di apposito avviso pubblico, di un	
	incarico di collaborazione altamente qualificato..."	
	È inconfutabile, ad avviso del Collegio, che la volontà di procedere al	

	conferimento di un incarico esterno, nei termini e modalità di cui alla	
	contestata Determinazione n. 38/2015 (poi recepita nel contratto stipulato con	
	il dott. Chinno in data 24 dicembre 2015), è imputabile esclusivamente alla	
	decisione assunta dalla Giunta Comunale, permanendo nella sfera di	
	competenza del Perruggino (e, previa autorizzazione dell'organo esecutivo)	
	soltanto una mera attività esecutiva dell'atto deliberativo adottato, avendo, nel	
	caso di specie, l'organo di governo interpretato - a quanto sembra evincersi -	
	il principio di separazione tra atti di gestione e atti d'indirizzo politico, nel	
	senso di attribuire al funzionario preposto soltanto l'adozione formale dei	
	provvedimenti di gestione (il cui contenuto dispositivo, come detto, era già	
	stato dettagliatamente individuato ed approvato con la Deliberazione G. C. n.	
	179/2014), non residuando, pertanto, in capo a costui alcun margine di	
	discrezionalità amministrativa, né alcuna possibilità di operare diversamente,	
	salvo rifiutarsi di dare seguito a quanto disposto dalla Giunta comunale,	
	soprattutto ove si consideri, anche, la posizione di funzionario a scavalco che	
	il Perruggino rivestiva presso il Comune di Candela.	
	Ciò trova conferma nella circostanza che la Determinazione n. 18/2015, con	
	cui il Perruggino ha indetto la selezione pubblica per l'individuazione del	
	professionista esterno, riproduce testualmente i contenuti della Deliberazione	
	G.C. n. 179/2014, virgolettandone letteralmente, anche, taluni passaggi.	
	Ma, pure, con riferimento all'ipotetica possibilità del convenuto di sottrarsi o	
	opporsi a tale adempimento meramente esecutivo (contestazione, questa, che	
	non risulta, comunque, essere stata mossa), non ci si può esimere dal	
	constatare che, in effetti (come diffusamente detto al precedente paragrafo	
	2.1), le determinazioni assunte dalla Giunta comunale (e poi pedissequamente	

	eseguite dal Perruggino), si rivelavano tutt’altro che irragionevoli, anzi	
	risultavano adeguatamente motivate sia giuridicamente, sia sotto l’ulteriore	
	profilo ermeneutico (per es. è citata - e sinteticamente riprodotta, in alcuni	
	passaggi - anche la giurisprudenza della Corte dei conti in sede di controllo e	
	una Circolare della Funzione Pubblica).	
	Sicché, aver dato esecuzione senza opporsi a tale determinazione dell’Organo	
	esecutivo non denota affatto una condotta colpevole del convenuto.	
	Nessuna responsabilità può, d’altro canto, essere ascritta al convenuto per	
	l’espressione dei pareri di regolarità tecnica e contabile sulla proposta di	
	Deliberazione G.C. n. 179/2015, alla quale sembra alludersi a pag. 26 dell’atto	
	di citazione, tenuto conto, per un verso, che siffatto profilo di responsabilità,	
	per quanto sopra rilevato, non risulta espressamente contestato e, per l’altro,	
	che non vi è comunque prova, agli atti, che tali pareri siano stati resi dal	
	Perruggino.	
	Deve notarsi, inoltre, che la Determinazione n. 38/2015, qui in contestazione	
	- è stata, anche, preceduta - oltre che dalle Deliberazioni di G. C. n. 179/2014	
	e n. 90/2015 - dalla Deliberazione n. 25/2015 del Consiglio comunale (avente	
	ad oggetto: <i>“Approvazione degli incarichi di collaborazione autonoma a</i>	
	<i>soggetti esterni all’amministrazione ai sensi dell’art. 3, comma 55 della legge</i>	
	<i>n. 244 del 24/12/2007 e s.m.i. - annualità 2015”</i>), dalla cui lettura si evince,	
	chiaramente, che anche l’organo d’indirizzo e controllo politico-	
	amministrativo del comune aveva recepito pienamente (e fatto proprio) il	
	contenuto sia “programmatorio” che “gestionale” delle citate deliberazioni	
	della Giunta comunale e, per quanto di propria competenza, aveva approvato	
	un allegato prospetto che riproduceva schematicamente: 1) l’oggetto e la	
	17	

	finalità dell’incarico <i>de quo</i> ; 2) la rilevazione dell’inesistenza di	
	professionalità interne; 3) la coerenza della spesa con i limiti previsti nel	
	bilancio, indicandone il relativo stanziamento.	
	Ciò, a conferma e ulteriore dimostrazione, laddove necessario, dell’esclusiva	
	imputabilità decisionale dell’incarico contestato agli organi collegiali	
	dell’Ente civico e non certamente all’odierno convenuto.	
	2.3.- Quanto alla residua contestazione mossa al Perruggino da parte attrice,	
	osserva il Collegio che al caso di specie non risultano applicabili le	
	disposizioni dell’art. 1, comma 11 della legge n. 311/2004 e dell’art. 1, comma	
	173 della legge n. 266/2005, di cui viene rilevata la mancata osservanza, non	
	configurandosi l’incarico di che trattasi come incarico di “ <i>studio</i> ”, “ <i>ricerca</i> ”	
	o “ <i>consulenza</i> ”, bensì, come risulta dagli atti di causa, quale contratto di	
	lavoro autonomo ex art. 2222 c.c. (cfr., in termini, le sopra richiamate sentenze	
	n. 614/2021 di questa Sezione e n. 646/2022 della II^ Sezione centrale	
	d’appello, dalle cui statuizioni non v’è motivo per discostarsi).	
	Alla luce di quanto suesposto il convenuto va prosciolto da ogni addebito.	
	3.- Il proscioglimento del convenuto implica, ai sensi dell'art. 31 del decreto	
	legislativo 26 agosto 2016 n. 174, che approva il nuovo "Codice di giustizia	
	contabile", la liquidazione, a carico del Comune di Candela del compenso	
	professionale per la difesa nel presente giudizio, quale quantificato in	
	dispositivo.	
	PER QUESTI MOTIVI	
	la Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Regione Puglia,	
	definitamente pronunciando del giudizio di responsabilità iscritto al n. 37250	
	del registro di segreteria, rigetta la domanda e, per l’effetto, proscioglie	
	18	

PERRUGGINO Michele Antonio Rosario *ut supra* generalizzato da ogni

responsabilità in ordine al danno dedotto in giudizio;

Liquida, in favore dell'avvocato Carlo Marseglia, difensore del convenuto e a

carico del Comune di Candela (FG) la somma di € 2.000 a titolo di compenso

professionale, oltre al rimborso delle spese generali nella misura forfetaria del

10% e IVA e CPA, come per legge.

Manda alla Segreteria per le comunicazioni di rito.

Così deciso in Bari, nella camera di consiglio del 28 settembre 2023.

L'Estensore

Il Presidente

(Rossana De Corato)

(Pasquale Daddabbo)



ROSSANA DE
CORATO
CORTE DEI CONTI
15.01.2024 10:09:58
GMT+01:00



PASQUALE
DADDABBO
CORTE DEI CONTI
15.01.2024 10:53:14
GMT+01:00

Depositata in segreteria il 15/1/2024



FRANCESCO
GISOTTI
CORTE DEI
CONTI
15.01.2024
16:53:22
GMT+01:00